

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 29-516

Modifiche e integrazioni all'allegato A alla D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014, recante "Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto, per l'anno 2014".

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la D.G.R. n. 16-362 del 29.09.2014 recante: "Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto, per l'anno 2014";

considerato che, tra le linee di intervento poste in essere nell'anno 2014, è prevista la misura "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", di cui all'allegato A) alla succitata deliberazione;

posto che, all'interno di tale allegato, sono contemplati i tempi di emissione dei bandi da parte dei Comuni e che è stato previsto come termine finale per la presentazione delle domande quello del 12 gennaio 2015;

poiché è stata fatta rilevare dall'ANCI, con nota del 14.10.2014, prot. 117, la ristrettezza dei termini come sopra definiti, e che sarebbe pertanto auspicabile un prolungamento del termine finale per la presentazione delle domande da parte dei cittadini, considerata la coincidenza di tale adempimento con le festività di fine anno;

ritenuto, pertanto, per quanto sopra evidenziato di prolungare il termine per la presentazione delle domande fino al 26 gennaio 2015;

considerato che, all'interno del già citato allegato A) della sopra richiamata deliberazione, tra le cause di esclusione, al punto 3) era stato previsto che non potessero accedere ai contributi " i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98)";

posto che l'ANCI con la sopra citata nota del 14.10.2014, ha altresì fatto rilevare l'incongruenza di tale esclusione con le caratteristiche di debolezza sociale dei suddetti conduttori di alloggi;

ritenuto, pertanto, di accogliere tale sollecitazione, ma, al fine di evitare sovrapposizione di benefici, mantenere l'esclusione dal Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione esclusivamente per i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione per contratti stipulati tramite le agenzie sociali per la locazione nell'anno 2013;

preso atto, sempre relativamente all'allegato A), delle sollecitazioni manifestate da diversi comuni in ordine all'individuazione di ambiti territoriali dei bandi che tengano in massimo conto della eterogeneità del territorio regionale e del prevedibile aumento delle domande rispetto agli esercizi precedenti;

ritenuto che sia necessario stabilire dei criteri per l'individuazione di comuni capofila dei rispettivi ambiti territoriali quali: a) i comuni ad alta tensione abitativa; b) i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; c) altri comuni che saranno previsti dalla struttura regionale competente tenendo presente le peculiarità di cui al precedente paragrafo;

ritenuto, anche alla luce delle osservazioni formulate dai Comuni, di stabilire quale soglia minima di erogabilità dei contributi la somma di € 50,00;

ritenuto, infine, di procedere, sempre con riferimento al sopra menzionato allegato A), ad alcune puntuali modifiche di carattere formale, limitatamente alla definizione della tipologia di intervento e alle risorse disponibili;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni citate in premessa, di apportare modifiche e integrazioni all'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 16-362 del 29.09.2014 riguardanti la tipologia di intervento, le risorse destinate alla misura, i tempi di emissioni dei bandi, le cause di esclusione, gli ambiti territoriali dei bandi e l'ammontare dei contributi.

L'allegato A) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sostituisce integralmente l'allegato A) alla D.G.R. n. 16-362 del 29.09.2014.

La presente deliberazione e il relativo allegato sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato A

“Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”

L’articolo 11 della legge n. 431/98 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria.

Il fondo è destinato all’erogazione di contributi ai conduttori di abitazioni in locazione, in possesso di un contratto regolarmente registrato.

I contributi facenti capo al fondo vengono attribuiti, a seguito di bandi emessi dai Comuni, ai titolari del contratto di locazione aventi i requisiti minimi individuati dalla Giunta regionale e sono destinati a ristorare i canoni di locazione corrisposti ai proprietari degli immobili.

I contributi vengono erogati a valere sui canoni di locazione corrisposti per l’anno 2013.

Il limite ISEE per accedere ai contributi viene determinato in €6.186,00, pari a quello stabilito per l’anno 2013 per beneficiare della condizione di morosità incolpevole nell’edilizia sociale.

Ulteriore requisito di accesso è un’incidenza del canone di locazione corrisposto sull’ISEE superiore al 50 per cento. Il contributo teorico riconoscibile – da corrispondersi poi in proporzione al rapporto tra le risorse disponibili e il fabbisogno complessivo a livello regionale – è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50 per cento e non può essere superiore a €3.000,00.

Il contributo teorico sarà riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce di ISEE dei richiedenti.

Le indicazioni operative saranno impartite ai Comuni mediante apposita determinazione dirigenziale.

SINTESI DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI DELLA MISURA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Contributi a ristoro del canone di locazione corrisposto.
RISORSE DESTINATE ALLA MISURA	€ 4.134.258,92 (cap. 154424/2014), oltre ad ulteriori € 4.134.258,92 derivanti dal secondo riparto delle risorse statali.
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI	Cittadini residenti in Piemonte, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo, relativo all’anno 2013. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è, inoltre, richiesta la residenza in Piemonte da almeno 5 anni o in Italia da almeno 10 anni.
LIMITE DI ACCESSO	Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €6.186,00 e incidenza del canone corrisposto sull’ISEE superiore al 50%.

<p style="text-align: center;">CAUSE DI ESCLUSIONE</p>	<p>Non possono accedere ai contributi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici; 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2013 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98); 4) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale; 5) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza. <p>Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare.</p>
<p style="text-align: center;">AMBITI TERRITORIALI DEI BANDI</p>	<p>Bandi gestiti da Comuni capofila per ambiti omogenei, al fine di rafforzare il principio di universalità dei contributi.</p> <p>I Comuni capofila sono individuati sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Comuni ad alta tensione abitativa; b) Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; c) altri comuni che saranno previsti dalla struttura regionale competente, tenendo presente l'eterogeneità del territorio regionale e il prevedibile aumento delle domande rispetto agli esercizi precedenti.
<p style="text-align: center;">TEMPI DI EMISSIONE DEI BANDI</p>	<p>Per concorrere alla ripartizione delle risorse, i Comuni devono emettere apposito bando e garantire la possibilità di presentazione delle domande dal 1 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015.</p>

<p style="text-align: center;">CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE</p>	<p>Le risorse disponibili saranno ripartite proporzionalmente al fabbisogno riscontrato. Viene destinata ai soli Comuni capofila degli ambiti territoriali, per essere utilizzata per iniziative a favore dell'abitare (compreso l'incremento dei contributi di cui al presente atto), una quota massima di risorse pari a € 400.000,00, da ripartirsi proporzionalmente al numero di domande valide istruite, al netto di quelle dei propri residenti, con un limite massimo di €80,00 a domanda.</p>
<p style="text-align: center;">AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</p>	<p>Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50% e non può, in ogni caso, essere superiore a €3.000,00.</p> <p>In relazione all'ISEE dei richiedenti, il contributo teorico è riconosciuto nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 100% per ISEE fino a €4.000,00; ◆ 75% per ISEE tra €4.000,01 e €5.000,00; ◆ 50% per ISEE tra €5.000,01 e €6.186,00. <p>Il contributo effettivo sarà determinato applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse disponibili.</p> <p>Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a €50,00.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2, COMMA 1, D.M. 7/6/1999 COFINANZIAMENTI COMUNALI</p>	<p>I Comuni hanno facoltà di cofinanziare con risorse proprie la dotazione del fondo.</p> <p>Il cofinanziamento comunale non comporta l'erogazione a favore del Comune di risorse regionali aggiuntive.</p>